



**CONVENZIONE**

**EX ART.15 DELLA LEGGE N.241/1990**

**TRA**

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**E**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE**

per lo sviluppo di progetti di ricerca e di alta formazione dedicati alla formazione qualificata per la gestione dei conflitti in tema di reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, assicurando risposte agli operatori delle Pubbliche amministrazioni e degli enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 8 comma 85, 86, L.R. n. 16/2023.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in seguito denominata "Regione" con sede legale in Trieste (TS), Piazza Unità d'Italia n. 1, 34121, C.F. 80014930327, rappresentata dalla dott.ssa Gianna Zamaro, nella sua qualità di Direttore centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, giusta autorizzazione alla stipula del presente atto con delibera di Giunta Regionale n. 1088 del 19 luglio 2024;

**E**

l'Università degli Studi di Trieste, in seguito denominata "Università", con sede legale in Trieste (TS), Piazzale Europa, n. 1, 34127, C.F. 80013890324 e P.IVA 00211830328, in persona del Prorettore vicario, Prof. Valter Sergo, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene, non in proprio ma in qualità di rappresentante legale della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto



con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2024 (Rep. n.

363/2024, prot. n. 130154);

di seguito, anche "Parti";

**PREMESSO CHE**

- il Decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, recante: "Attua-  
zione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per  
l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa  
e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" che  
prevede, l'istituzione, presso il Ministero della Giustizia, dell'elenco dei  
mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa riservando di disci-  
plinare i requisiti e le modalità di inserimento all'interno di tale regi-  
stro attraverso successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro  
della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricer-  
ca;

- il Decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro  
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e  
della ricerca, del 9 giugno 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie  
generale n.155 in data 5 luglio 2023 n. 155, avente ad oggetto:  
"l'Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori  
esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e  
la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso,  
delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di  
formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine  
della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di forma-  
zione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività", ha



disciplinato le modalità di svolgimento del percorso per l'acquisizione della qualifica di mediatore penale;

- l'art. 8, comma 11, della L.R. n. 13/2022, recante "Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", stabilisce che "Al fine di dare concreta attuazione all'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 28 aprile 2022, ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, per l'attuazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, l'Amministrazione regionale istituisce la relativa Cabina di regia regionale e collabora nella realizzazione dei programmi e dei progetti di reinserimento e di assistenza";

- l'art. 8 della L.R. n. 16/2023 recante "Legge regionale di stabilità 2024" prevede, al comma 85, che "L'Amministrazione regionale, in attuazione e sviluppo di quanto disposto dall'articolo 8, comma 11, della legge regionale 13/2022, in tema di reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, al fine di dare impulso e sostegno alla realizzazione dei percorsi di



giustizia di comunità, promuove forme di collaborazione con le Università presenti in regione, con l'eventuale coinvolgimento dei Servizi della Giustizia, della Magistratura, di Cassa delle Ammende, del Ministero della Giustizia e degli altri soggetti coinvolti, tramite la stipula di convenzioni volte a sviluppare progetti di ricerca e di alta formazione e a contribuire in maniera qualificata al dibattito scientifico nazionale, assicurando risorse agli operatori delle Pubbliche amministrazioni e degli enti del Terzo settore, nonché a collaborare con il mondo educativo e formativo per fornire strumenti per la gestione dei conflitti.”;

- per dette finalità, l'art. 8, comma 86, della citata L.R. 16/2023 destina la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascun anno dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026;

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1804 del 24 novembre 2022, avente ad oggetto: “L.R. 13/2022, art 8, comma 11. Istituzione della cabina di regia regionale” è stata istituita la Cabina di Regia Regionale presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione, ne sono stati identificati i componenti e ne sono stati attribuiti i relativi compiti;

- in data 29/01/2024 la Regione ha trasmesso, tra gli altri, all'Università la nota prot. n. 77/P d.d. 29/01/2024 a firma dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità delegato alla Protezione civile (prot. GRFVG-GEN-2024-0058755-A di pari data) avente ad ogget-



to: "Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 16 "Legge di stabilità 2024" - collaborazione in materia di Giustizia di Comunità", con la quale si è richiesta la disponibilità a sviluppare forme di collaborazione in rapporto convenzionale per il perseguimento delle finalità previste nelle disposizioni legislative regionali;

- in data 05/02/2024 l'Università manifestava la propria disponibilità a voler collaborare sui temi relativi alla Giustizia di Comunità, partecipando successivamente ad un incontro tenutosi presso la sede della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità in data 13 marzo 2024, come da verbale prot. n. 195491/P/GEN dd. 25/03/2024;

- per dette finalità è stato acquisito il CUP n. D97F24000080002;

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia la Regione sia l'Università possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

- l'Università ha, tra le proprie finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

- con delibera di Giunta Regionale n. 1088 del 19 luglio 2024 è stato approvato lo schema della presente Convenzione e con successivo decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità, sono state apportate modifiche non sostanziali allo schema stesso;

tutto quanto premesso, facente parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.



**TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Finalità e obiettivi

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Decorrenza, durata ed effetti

Art. 4 - Modifiche e integrazioni. Divieto di cessione

Art. 5 - Modalità attuative

Art. 6 - Partecipazione finanziaria della Regione

Art. 7 - Referenti della Convenzione

Art. 8 - Spazi, attrezzature e servizi tecnici

Art. 9 - Clausola di segretezza

Art. 10 - Responsabilità delle Parti

Art. 11 - Codici etici e di comportamento

Art. 12 - Antiriciclaggio

Art. 13 - Coperture assicurative e sicurezza

Art. 14 - Proprietà intellettuale dei risultati

Art. 15 - Pubblicità

Art. 16 - Trattamento dati personali e sensibili

Art. 17 - Norme di rinvio

Art. 18 - Registrazione e oneri fiscali

Art. 19 - Foro competente

**Art. 1 Finalità e obiettivi**

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. La Regione e l'Università si impegnano a promuovere, sostenere e qualificare, nell'ambito delle proprie competenze, il dialogo dottrinale e



scientifico, nonché la ricerca e l'approfondimento in relazione alla figura professionale del mediatore penale altamente qualificato e al relativo percorso formativo previsto dal d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, attuativo della l. n. 134/2021.

3. Le Parti coordinano le iniziative previste con le reciproche esigenze e finalità, al fine di promuovere percorsi formativi specialistici di abilitazione per i mediatori penali esperti in programmi di giustizia riparativa, in linea con quanto previsto dall'articolo 59 del d.lgs. 150/2022, ed eventuali successive novelle, anche in connessione con i progetti di reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale e di assistenza alle vittime di reato avviati grazie alla collaborazione della Cassa delle Ammende e del Dipartimento per gli Affari di Giustizia;

4. Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione riguardanti le tematiche di cui al successivo art. 2.

#### **Art. 2 Oggetto**

1. La presente Convenzione ha ad oggetto le seguenti attività:

a) La progettazione e lo studio di fattibilità dei percorsi formativi previsti dal Decreto Ministeriale 9 giugno 2023;

b) La predisposizione di quanto necessario, di competenza dell'Università, per l'avvio dei percorsi formativi che verranno eventualmente programmati, di concerto con il costituendo Centro di Giustizia Ripa-



rativa a servizio del Distretto di Corte d'Appello del Friuli Venezia Giulia, ad esito della progettazione e dello studio di fattibilità;

c) L'analisi e il monitoraggio degli interventi formativi avviati, in collegamento con l'evoluzione del dibattito scientifico sulla Restorative Justice e ai fini della riprogettazione;

d) La formazione a favore delle PP. AA. in relazione agli istituti partecipativi del Terzo settore e le azioni di sensibilizzazione allo sviluppo dei servizi di Giustizia Riparativa;

e) La collaborazione con soggetti terzi, sia pubblici sia privati, individuati di concerto dalle parti, al fine di rafforzare lo sviluppo delle progettazioni e di iniziative regionali in essere in materia di giustizia;

f) La messa a disposizione dell'Università delle risorse finanziarie necessarie per l'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione secondo le modalità e la quantificazione di cui agli articoli 5 e 6;

g) Altre attività individuate di concerto, che saranno oggetto di apposito accordo attuativo.

2. L'Università potrà essere coinvolta in altre iniziative a titolo gratuito e potrà destinare ulteriori risorse proprie nello sviluppo delle iniziative di cui alle lettere precedenti.

### **Art. 3 Decorrenza, durata ed effetti**

1. La presente Convenzione ha una durata di 3 anni ed è efficace ed eseguibile dalla data della registrazione dell'impegno di spesa, che verrà comunicata all'Università a cura della Regione.

2. La Convenzione potrà essere prorogata, d'intesa tra i contraenti, su richiesta motivata di una delle Parti, da comunicare all'altra Parte entro



la scadenza prevista, a mezzo PEC, fino ad un massimo di ulteriori 3 anni.

3. Le Parti potranno recedere anticipatamente dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi; nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso.

4. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere anticipatamente per giusta causa o giustificato motivo qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile o non sostenibile con le proprie risorse finanziarie, nonché quando l'esecuzione della stessa si ponga in conflitto concorrenziale con l'attività istituzionale dell'Università quanto alle attività formative.

5. In ogni caso il recesso anticipato deve essere comunicato alla all'altra Parte tramite PEC.

#### **Art. 4 Modifiche e integrazioni. Divieto di cessione**

1. La presente Convenzione potrà essere modificata ovvero integrata, solo previo accordo scritto da entrambe le Parti, da trasmettere a mezzo PEC.

2. È fatto divieto all'Università di cedere in tutto o in parte la presente Convenzione, nonché di affidarne l'esecuzione totale o parziale a soggetti terzi, fatto salvo quanto previsto per le collaborazioni dall'art. 2, comma 1, lett. d), e lett. e).

#### **Art. 5 Modalità attuative**

1. Le modalità attuative delle iniziative di cui all'art. 2 sono concordate tra le Parti a seconda delle specifiche esigenze di servizio e secondo le tempistiche e i mezzi ritenuti più idonei sulla base delle linee di attività, che verranno dettagliate all'interno di un documento tecnico da adottarsi di concerto da parte dei referenti individuati all'articolo 7, entro



90 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

2. Eventuali ulteriori progetti di ricerca o la realizzazione di ulteriori iniziative, in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolati da specifici atti e/o accordi, anche mediante scambio di comunicazioni via PEC.

3. Gli atti e/o accordi, di cui ai precedenti commi, regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei locali e delle strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

4. Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa delle Parti, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati. Gli atti recanti le modalità attuative della Convenzione dovranno altresì indicare le risorse finanziarie specifiche da attribuire alle singole iniziative, in modo da rendere gli atti stessi coerenti con la complessiva copertura dei fondi stanziati ai sensi del successivo art. 6.

5. A conclusione delle attività contenute nel documento tecnico di cui al comma 1 o delle ulteriori attività concordate tra le Parti, l'Università si impegna a rendicontare le spese sostenute, secondo le modalità indicate nel decreto di concessione.

#### **Art. 6 Partecipazione finanziaria della Regione**



1. La Regione, contribuisce con una partecipazione finanziaria pari a euro 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascun anno dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, a sostegno delle attività svolte in collaborazione con l'Università di Trieste, per concorrere alla realizzazione delle iniziative ricomprese nell'ambito della presente Convenzione.

2. In caso di ulteriori disponibilità di risorse, la Regione può prevedere ulteriori stanziamenti per la prosecuzione delle attività della presente Convenzione.

3. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 1 avverrà annualmente in un'unica soluzione, in via anticipata, con le modalità previste dal decreto di concessione.

#### **Art. 7 Referenti della Convenzione**

1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

2. Il referente dell'Università è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nel Dipartimento di scienze politiche e sociali (DISPeS) con referente per l'attuazione il prof. Giovanni Grandi, Professore Ordinario di filosofia mo-



rale presso l'Università degli Studi di Trieste;

3. I referenti della Regione sono il Direttore del Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore, dott. Raoul Bubbi e la titolare di posizione organizzativa di coordinamento delle attività di programmazione e monitoraggio degli interventi regionali e delle relazioni tecniche istituzionali nelle materie di interesse del terzo settore, comprese le cooperative sociali e loro consorzi, la dott.ssa Tamara Ferrerin.

4. In caso di sostituzione, anche temporanea, dei referenti, ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni tramite PEC.

5. Resta salva la facoltà del Direttore di Servizio di individuare e coinvolgere ulteriore e/o diverso referente, anche nella propria persona, in relazione alle diverse linee di attività.

#### **Art. 8 Spazi, attrezzature e servizi tecnici**

1. Per consentire lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici, nonché sedi istituzionali e mezzi di comunicazione e telecomunicazione, i cui costi e la gestione organizzativa rimangono a carico di ciascuna delle Parti, per quanto di propria competenza e responsabilità.

#### **Art. 9 Clausola di segretezza**

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi e comunque a non divulgare con mezzo alcuno informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra Parte o da essa ricevute e



di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della presente Convenzione.

#### **Art. 10 Responsabilità delle Parti**

1. Ciascuna delle Parti non assume obbligazioni per conto dell'altra né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

È esclusa ogni garanzia di ciascuna Parte per le obbligazioni contratte dall'altra Parte.

#### **Art. 11 Codici etici e di comportamento**

1. Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e di comportamento.

#### **Art. 12 Antiriciclaggio**

1. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

#### **Art. 13 Coperture assicurative e sicurezza**

1. Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi/ricercatori impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate ai sensi della presente Convenzione, anche qualora l'attività sia svolta presso le sedi e le strutture dell'altra Parte.



2. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

3. I soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nella realizzazione delle attività di cui all'art. 2 sono tenute a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività stesse, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 14 Proprietà intellettuale dei risultati**

1. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione nell'ambito della Convenzione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascuna delle Parti.

2. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui alla presente Convenzione, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

3. In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

#### **Art. 15 Pubblicità**



1. La documentazione finalizzata alla divulgazione delle attività svolte e alla comunicazione esterna dovrà essere previamente concordata tra i referenti delle Parti.

2. Nella pubblicizzazione e gestione delle attività, le Parti si impegnano reciprocamente a dare visibilità e a mettere in evidenza il ruolo della Regione e dell'Università, anche mediante l'apposizione dei rispettivi loghi.

3. Le Parti si impegnano reciprocamente a tutelare la rispettiva immagine e a non porre in essere comportamenti che potrebbero ledere il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso scritto.

#### **Art. 16 Trattamento dati personali e sensibili**

1. In esecuzione della presente Convenzione, i dati personali sono trattati per soli fini istituzionali e, nello specifico, per le finalità di cui all'articolo 1 e per le attività di cui all'articolo 2 del presente atto, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR") e dal decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii.

2. La Regione e l'Università intervengono nel presente trattamento come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali, per le attività di rispettiva competenza, in esecuzione della presente Convenzione e per le fina-



lità e attività indicate al comma 1 del presente articolo, impegnandosi ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti in attuazione del presente atto, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti.

3. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali "comuni" relativi all'altra Parte (es. dati anagrafici, dati di contatti, nominativi, indirizzo, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, siano trattati dall'altra Parte per finalità strettamente funzionali all'esecuzione del presente atto.

4. Per la Regione, il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione regionale nel suo complesso, rappresentata dal Presidente in qualità di legale rappresentante dell'Ente, il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è incardinato presso la Direzione generale ed è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, e-mail: [privacy@regione.fvg.it](mailto:privacy@regione.fvg.it), PEC: [privacy@certregione.fvg.it](mailto:privacy@certregione.fvg.it) e il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio competente in forza del "Modello organizzativo dell'Amministrazione regionale FVG in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali" adottato con DGR n. 1064 dd. 14.07.2023.

5. Per l'Università, il Titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Data Protection Officer DPO (Dott.ssa Filomena Polito, e-mail: [dpo@units.it](mailto:dpo@units.it)).



6. Il trattamento svolto dalle Parti, in attuazione della presente Convenzione e della normativa e degli atti individuati nelle premesse della stessa, è necessario, ai sensi dell'articolo 6, lettera e) del GDPR, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento per consentire la realizzazione delle attività e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto.

7. La Regione e l'Università si impegnano a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei principi fissati dall'art. 5 del GDPR, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza, nonché le libertà e i diritti fondamentali degli interessati, secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

8. La Regione e l'Università si impegnano a non comunicare a terzi né a diffondere dati personali, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente.

9. Il trattamento dei dati personali è svolto dalle Parti con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali.

10. I dati personali sono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità e per la realizzazione delle attività di cui agli articoli 1 e 2 della presente Convenzione per le quali sono raccolti e trattati, tenuto conto, altresì, della durata del presente atto di cui al precedente articolo 3.



11. Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III del GDPR, i diritti previsti dagli articoli 15-21 del GDPR. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

12. Le Parti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, assumono tutti gli obblighi e le responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di cui al GDPR e al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

13. Le Parti, oltre a quanto previsto dall'articolo 9, si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso o a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di trattamento per finalità diverse da quelle previste in esecuzione del presente atto.

#### **Art. 17 Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni statali e regionali in materia, la L.R. n. 7/2000 e le norme del Codice civile in quanto applicabili.

#### **Art. 18 Registrazione e oneri fiscali**

1. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.



2. La presente Convenzione è assoggettata all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, Allegato A, del D.P.R. n. 642/72, la cui relativa spesa è a carico dell'Università; l'imposta è assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014 (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Trieste n. 410481/1993).

**Art. 19 Foro competente**

1. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

La presente Convenzione si compone di 19 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente,

Trieste, data delle firme digitali

Il Direttore centrale della Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità

(Dott.ssa Gianna Zamaro)

Il prorettore vicario dell'Università degli Studi di Trieste

(Prof. Valter Sergio)